

Rassegna Stampa

di Lunedì 28 settembre 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Centro Studi				
1+12	Il Sole 24 Ore	28/09/2026	Lavoro, servono 14.200 ingegneri: la meta' non si trova (G.Latour)	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1+16	Il Sole 24 Ore	28/09/2026	Le citta' riducono l'asfalto contro il cambio climatico (M.Voci)	5
27	Italia Oggi Sette	28/09/2026	Chi vende paga l'abuso edilizio (D.Ferrara)	7
Rubrica Sicurezza				
1+41+3	Italia Oggi Sette	28/09/2026	Infortuni, il conto e' salato: la spesa supera i 49 mld euro (D.Cirioli)	8
Rubrica Altre professioni				
13	Il Sole 24 Ore	28/09/2026	Consulenti di parte, rimborso delle spese anche senza prove (R.Sciatta)	11
Rubrica Intelligenza Artificiale				
26	Il Sole 24 Ore	28/09/2026	Per i danni causati dall'AI accesso facilitato alle prove (M.Hazan/S.Cali')	12
32	Corriere della Sera	28/09/2026	SERVONO REGOLE PER L'AI "NASCOSTA" (A.Corrado)	13



PROFESSIONI

Lavoro, servono 14.200 ingegneri: la metà non si trova

In base alle statistiche presentate al Congresso nazionale degli ingegneri, è irreperibile il 52,5% dei 14.200 tecnici chiesti dal mercato del lavoro.

Giuseppe Latour — a pag. 12

Caccia a 14.200 ingegneri ma più di metà non si trova

L'analisi. In base alle statistiche presentate al Congresso nazionale, è irreperibile il 52,5% dei tecnici chiesti dal mercato del lavoro

Giuseppe Latour

Caccia agli ingegneri industriali, ma anche a quelli civili ed elettronici. Oggi in Italia solo sanitari e paramedici sono più difficili da reperire sul mercato del lavoro rispetto ai laureati in ingegneria. A rivelarlo sono le statistiche del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere, in base alle elaborazioni fatte dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, presentate nel corso del 70esimo Congresso della categoria, appena concluso a Trieste. Dicono, in sintesi, che nella metà dei casi gli ingegneri sono difficili da reperire sul mercato del lavoro.

A settembre del 2026, secondo gli ultimi aggiornamenti della banca dati, la domanda di ingegneri espressa dal mercato del lavoro risulta pari esattamente a 14.200 unità. Le specializzazioni più ricorrenti, tra quelle al centro delle richieste del mercato, sono quelle in ingegneria industriale (con 4.400 unità richieste), inge-

gnieria civile e architettura (con 4.030 unità richieste), ingegneria elettronica e dell'informazione (con 3.990 unità richieste).

Una parte consistente di questa domanda, però, fa fatica a essere soddisfatta dai profili effettivamente disponibili sul mercato. Sono, infatti, attualmente irreperibili 7.455 laureati in ingegneria, rispetto ai 14.200 richiesti dal mercato: vuol dire che il 52,5% del fabbisogno non trova risposta o, comunque, la trova con fatica e dopo molto tempo. La principale ragione, secondo i dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere, non è la carenza di competenze dei candidati ma la mancanza di persone da selezionare.

Guardando alle specializzazioni oggetto di ricerca da parte del mercato, risulta di difficile reperibilità il 56,3% dei 4.400 ingegneri industriali necessari al sistema produttivo, il 50,9% dei 4.030 ingegneri civili ricercati, il 48% dei 3.990 ingegneri elettronici e dell'informazione e il 56,8% dei 1.780 ingegneri di altri indi-

rizzi. «Delle oltre 92mila persone con laurea richieste dal mercato del lavoro – dicono dal Centro studi del Consiglio nazionale –, gli ingegneri rappresentano una quota consistente e, ormai da anni, quella con i tassi più elevati di irreperibilità, seconda solo ai laureati in indirizzo sanitario e paramedico». Il fenomeno, insomma, non è nuovo e si sta, anzi, consolidando nel tempo.

Anche per rendere più appetibili i percorsi di laurea in ingegneria, intervenendo sul perimetro delle competenze riservate, è in queste settimane in discussione una riforma delle professioni, attraverso un disegno di legge delega in approvazione alla Camera, in seconda lettura dopo il passaggio al Senato. Alla legge, poi, dovranno seguire i decreti delegati. Bisognerà correre per completare il percorso in questa legislatura; possibile che, almeno in parte, questo lavoro sarà completato solo dal prossimo esecutivo.

Ne parla Carla Cappiello, vicepresidente vicario del Cni: «Questi anni hanno dimostrato che quando il Paese investe, l'ingegneria risponde. Chiusa la stagione straordinaria, serve una programmazione stabile perché quella capacità non vada dispersa. Ma la partita decisiva si gioca sulla riforma delle professioni».

Una riforma, analizzata proprio al Congresso di Trieste, che si poggia su alcuni pilastri, come le competenze riservate ai professionisti. «Un secolo fa – prosegue Cappiello – la legge riservò a professionisti abilitati le attività da cui dipendeva la sicurezza dei cittadini. Oggi quella sicurezza passa anche per l'algoritmo che governa una rete elettrica o per il sistema che protegge un ospedale da un attacco informatico. Eppure sono attività che spesso si svolgono senza alcuna verifica pubblica

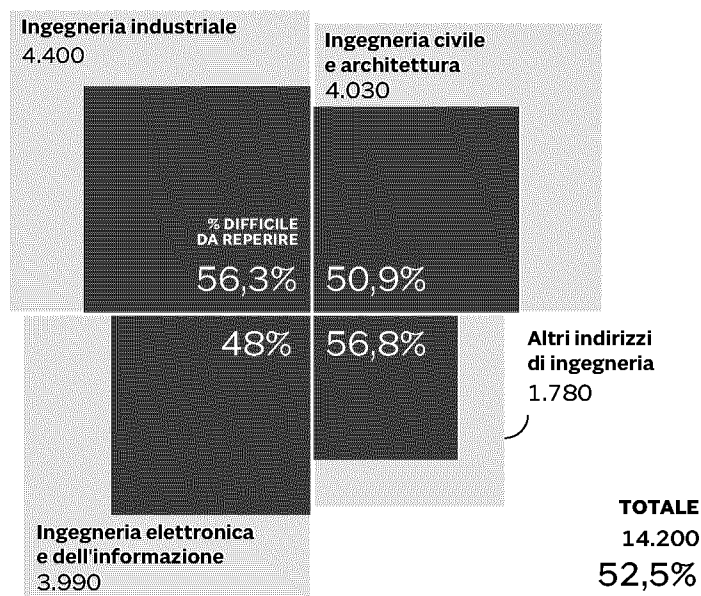


della competenza. Estendere a questi ambiti le garanzie di una professione regolata è una scelta di interesse pubblico. È il messaggio che lanciamo dal Congresso di Trieste: non chiediamo più tutele, offriamo più responsabilità». Per Capiello serve, insomma, l'ampliamento del raggio d'azione degli ingegneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

Il fabbisogno di laureati e la percentuale difficile da reperire



Fonte: elaborazione Centro studi Cni

● Tra i più ricercati ci sono i profili industriali, civili e nell'ambito elettronico e dell'informazione

● Dal Consiglio l'appello perché la riforma faccia crescere il perimetro delle competenze riservate alla categoria



CHRISTIAN DELLAVEDOVA



Real Estate 24

Le città riducono
l'asfalto contro
il cambio climatico

Maria Chiara Voci — a pag. 16

Più verde e meno asfalto, le sfide per rendere le città più fresche

Rigenerazione. Il depaving parte dalla rimozione della pavimentazione, ma impone di intervenire sugli strati sottostanti. In Europa gli approcci sono diversi, in Italia si sperimenta anche grazie al Pnrr

Maria Chiara Voci

Restituire permeabilità ai suoli urbani è una priorità contro il cambiamento climatico. Accanto a forestazione e tetti verdi, cresce la depavimentazione per favorire l'assorbimento dell'acqua e la vegetazione. In estate, alcune occasioni mancate hanno alimentato le polemiche: dalla nuova via Roma pedonale e lastricata di Torino, inaugurata il 12 settembre, alle piazze Cordusio e San Babila di Milano, il dibattito ha contrapposto tutela dei contesti storici, vincoli delle infrastrutture sotterranee e volontà di rinnovamento. La pressione resta elevata: secondo il rapporto Ispra-Snpa 2025, nel 2024 sono andati persi oltre 3.750 ettari di aree naturali urbane. Su scala nazionale, quasi 84 chilometri quadrati sono passati a copertura artificiale, contro 5,2 di ripristini. Anche il Landscape Festival di Bergamo, concluso il 20 settembre, ha affrontato il tema. «C'è bisogno di un Nuovo Rinascimento del paesaggio», sostiene Vittorio Rodeschini, presidente di Arketipos, che promuove la manifestazione.

«Il paesaggio oggi si lega prima di tutto alla velocità dell'emergenza climatica - osserva Emanuele Bortolotti, agronomo paesaggista e cofondatore di AG&P greenscape -. Per decenni l'uomo ha trattato la

natura come un oggetto da consumare. Oggi quel rapporto si sta capovolgendo e la natura torna a essere un soggetto amico, veicolo di benessere e riequilibrio».

Dal dire al fare il passaggio è complesso. «Il depaving non si esaurisce nella rimozione della pavimentazione - ammonisce Paolo Pileri, docente di Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano -. Occorre intervenire sugli strati sottostanti, recuperare gli scambi e riattivare meccanismi naturali compromessi da decenni di impermeabilizzazione». Una direzione indicata dalla direttiva europea sul monitoraggio e la resilienza del suolo, in vigore da dicembre 2025 e da recepire entro il 2028, che introduce un quadro comune per limitare gli impatti dell'impermeabilizzazione e della rimozione del suolo.

In Europa gli approcci sono diversi. Nei Paesi Bassi e in Svizzera la depavimentazione passa da micro-interventi diffusi e dal coinvolgimento dei cittadini, esperienze legate a una cultura civica non facilmente esportabile. Il NK Tegelwippen olandese è una competizione nazionale nata nel 2020 che sfida cittadini e Comuni a rimuovere piastrelle per fare spazio al verde: ne sono state eliminate oltre 23 milioni. In Svizzera le Asphaltknackerinnen, attive a Zurigo, Winterthur e nel cantone di Lucerna, accompagnano i proprietari nella deimpermeabilizzazione

di cortili, parcheggi e spazi aziendali, con consulenza e sostegni. A Parigi il salto di scala diventa politica urbana. Il programma Oasis trasforma i cortili scolastici con vegetazione, ombra, superfici permeabili e gestione dell'acqua piovana. Sono già 203 quelli riqualificati.

In Italia, in attesa degli effetti della scelta di Genova, che nel marzo 2026 ha introdotto la depavimentazione nelle norme del Piano urbanistico, le esperienze restano puntuali. A Forlì il Giardino dei Musei, inaugurato nel 2022 con il progetto europeo SOS4Life, ha trasformato un parcheggio di circa 6.500 mq, aumentando dal 6 al 70% la quota di spazi permeabili o semipermeabili. Alla rimozione delle pavimentazioni è seguito l'apporto di terreno per ricostituire gli strati del giardino. Proprio la provenienza della terra è però uno dei nodi. Una strada diversa è stata sperimentata nel Pocket Campus Bernini di Torino, progettato da AG&P greenscape per la Fondazione Compagnia di San Paolo tra il 2020 e il 2023: dei circa 4mila mq, 1.300 prima destinati a parcheggio sono stati trasformati con soluzioni basate sulla natura, una pavimentazione drenante con sottofondo di materiale già presente in loco e un substrato progettato per il verde. «Il riuso delle terre da scavo può evitare sprechi, ma il bilancio ambientale deve considerare anche la provenienza del



materiale, i trasporti e le lavorazioni», avverte Pileri.

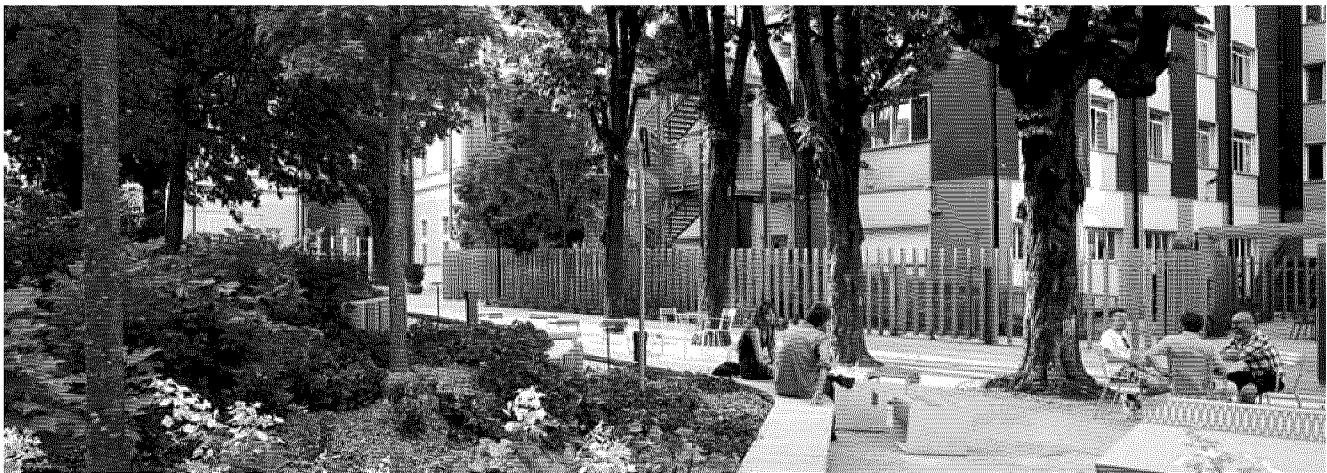
A Prato l'Università di Firenze, con una sperimentazione sostenuta dal Pnrr attraverso il National Biodiversity Future Center, ha testato nell'ex parcheggio di viale Pietro Nenni la ricostituzione del suolo con risorse locali. «Abbiamo realizzato 12 parcelle combinando in proporzioni diverse terre provenienti da altri cantieri cittadini, compost dell'impianto di Faltona e asfalto frantumato - racconta Giacomo Certini, ordinario di Pedologia all'Università di Firenze -. L'obiettivo era capire se materiali destinati a diventare scarti

potessero essere utilizzati per ricostruire un suolo funzionale». I primi risultati, pubblicati nel marzo 2026 su *Biology and Fertility of Soils*, sono incoraggianti. Esperienze come queste mostrano quanto la depavimentazione richieda competenze diverse, dal suolo all'acqua, dalla vegetazione alla progettazione. «Il paesaggista, con il supporto di altri saperi, può fare da regia a operazioni complesse - conclude Bortolotti - perché non si limita alla qualità del singolo oggetto, ma lavora sulle relazioni fra suolo, vegetazione, spazio costruito e persone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

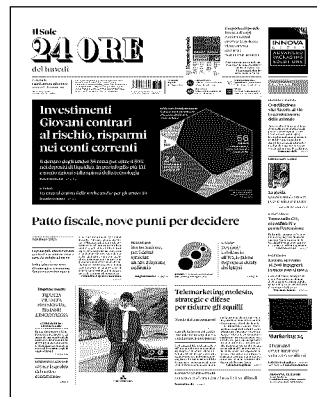
Recuperare gli scambi e riattivare meccanismi naturali compromessi da decenni di impermeabilizzazione

Le soluzioni richiedono competenze diverse su suolo, acqua, vegetazione e progettazione



A Torino.

Nella foto,
il Pocket Campus
Bernini
progettato
da AG&P
Greenscape
per Compagnia
di San Paolo



La Cassazione: va dimostrato che l'inadempimento non causa lo stop alla riqualificazione

Chi vende paga l'abuso edilizio

Danno da evizione parziale risarcito fino a prova contraria

Pagine a cura
di **DARIO FERRARA**

Il venditore dell'immobile paga fino a prova contraria il danno da evizione parziale, cioè la privazione di parte del bene cui si ritrova costretto l'acquirente.

Quando l'alienante risulta in colpa perché ha taciuto l'abuso edilizio, risarcisce il compratore se non dimostra che il danno patito dalla controparte non dipende dal suo inadempimento, secondo un criterio di oggettiva normalità. E dunque deve documentare, ad esempio, che l'aver taciuto all'acquirente l'ordine di demolizione che pendeva sui manufatti trasferiti non ha inciso sul ritiro del progetto di riqualificazione edilizia che il compratore ha presentato al Comune. Nella garanzia per evizione, poi, il credito per la riduzione del prezzo è pari alla differenza fra il corrispettivo iniziale e quanto ottenuto dalla rivendita del bene residuo: il tutto per ripristinare l'equilibrio contrattuale.

Così la Cassazione civile, seconda sezione, nella sentenza n. 25139 dell'8/9/2026.

La correttezza e la diligen-

za nell'adempimento. È accolto in tutti i motivi, tranne quello sulla perdita di chance, il proposto ricorso dalla società che ha comprato un complesso immobi-

liare destinato a un progetto di riqualificazione turistico-ricettiva.

Dopo il rogito emerge il vizio occulto: l'irregolarità urbanisti-

co-edilizia su una consistente parte dei beni venduti ha determinato un ordine di demolizione, reso definitivo dal Consiglio di Stato ma taciuto dal venditore alla firma del contratto.

Il Tribunale riconosce all'acquirente la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno emergente per i maggiori oneri finanziari. Ma la Corte d'appello de-

curta l'importo liquidato per la riduzione del prezzo, paralandolo al valore del bene all'epoca della vendita invece che al costo di costruzione. E rigetta la domanda di risarcimento, ponendo a carico del compratore la prova del nesso causale fra il danno patito e l'inadempimento del venditore.

Secondo i principi generali di correttezza e diligenza nell'adempimento, spiega la Suprema corte, doveva invece essere il venditore a fornire gli elementi sulla mancanza del nesso causale tra la rimozione delle capanne abusive della struttura e lo stop al progetto di riqualificazione edilizia nel complesso.

La decisione

Cassazione civile, II sezione, sentenza n. 25139/2026

Ai fini del risarcimento del danno da evizione parziale, se la parte venditrice versa in colpa, su di essa incombe la prova contraria circa il nesso fra il proprio inadempimento e le conseguenze causalmente presumibili secondo un criterio di oggettiva normalità

Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'articolo 1489 c.c., l'acquirente ha diritto, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'articolo 1480 c.c., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli articoli 1218 e 1223 c.c.

Non può sottrarsi alla garanzia prevista dall'articolo 1489 c.c. il venditore di un immobile non conforme alle norme urbanistiche che tali diritti o oneri abbia taciuti, salvo non dimostri che la controparte ne avesse effettiva conoscenza

Ai fini della condanna del venditore al risarcimento del danno non è necessaria la sua malafede, ma è sufficiente che questi versi in colpa



IO Lavoro

Infortuni,
il conto è salato:
la spesa supera
i 49 mld euro

da pag. 41

Nel 2023 il costo per il sistema Paese degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali è stato di 49 miliardi di euro

Infortuni, conto salato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



Lo studio Inail sul conto per il Paese registrato nel 2023, in calo di 13,9 miliardi sul 2009

La prevenzione abbatte i costi

La spesa per infortuni e malattie professionali oltre 49 mld

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Quarantanove miliardi di euro. È il prezzo della sicurezza che non c'è, della prevenzione fatta da imprese e Ssn e dei danni sofferti dai lavoratori. Tanto sono costati complessivamente nel 2023, infatti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo spiega l'Inail nello studio «Il costo dei danni da lavoro per l'azienda Italia» pubblicato con riferimento al 2023, a distanza di 14 anni dall'ultima rilevazione relativa all'anno 2009. Il conto è pari al 2,31% del Pil ed è sopportato da imprese, lavoratori e azienda Italia. Per quanto sia ancora molto alto, si è ridotto di circa 14 miliardi di euro rispetto all'anno 2009 (quando il costo era il 3,16% del Pil), grazie alla diminuzione del 40% degli infortuni nell'arco temporale, a partire dall'entrata in vigore della riforma della sicurezza sul lavoro di cui al dlgs n. 81/2008. Il costo medio degli infortuni è di 33mila euro, quello delle malattie professionali di 61mila euro.

Questione etica, ma anche di competitività. La necessità di migliorare la vita lavorativa, spiega l'Inail, rappresenta ancora una «questione urgente». Il diritto a un luogo di lavoro sano e sicuro non è solo un obbligo morale ed etico, ma anche una necessità per il benessere individuale e collettivo, per la produttività delle imprese e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un infortunio professionale, infatti, oltre a comportare dolori e sofferenze che sono difficili (se non impossibili) da quantificare, ha un peso economico-finanziario più facile da calcolare, con costi che incidono sulla produttività aziendale e l'intera economia. Secondo l'Inail è solo sottolineando la portata di queste conseguenze che si possono spingere i datori di lavoro a fare investimenti in sicurezza che, non solo migliorerebbero la qualità dell'ambiente di lavoro, ma renderebbero l'azienda anche più competitiva.

Il costo complessivo. Un infortunio professionale, quindi, rappresenta non solo un grave problema umano e sociale, ma anche un fenomeno con un impatto economico rilevante per aziende, lavoratori e per l'intero sistema Paese. Il costo non si limita alle sole spese assicurative (premi pagati all'Inail), ma comprende una serie di componenti spesso difficili da individuare e quantificare. L'Inail le classifica in due grandi categorie: costi diretti e indiretti. Utilizzando questa metodologia, il costo complessivo per infortuni e malattie professionali per l'anno 2023, dato dalla sommatoria delle singole componenti di costo, è risultato pari a 49,2 miliardi di euro. Il dato rappresenta il 2,31% del Pil dello stesso anno, quando è stato pari a 2.132,7 miliardi di euro, in diminuzione rispetto alle precedenti stime che davano un costo complessivo di circa il 3%

del Pil. Il costo medio degli infortuni si attesta intorno ai 33mila euro per evento; quello delle malattie professionali, invece, intorno ai 61mila euro ad evento.

L'analisi. La valutazione del costo sociale di infortuni e malattie professionali sull'annualità 2023 è la quinta stima effettuata dall'Inail,

dopo quelle relative al 2003, 2005, 2007 e 2009. I quattordici anni trascorsi dall'ultima stima, spiega nello studio l'Inail, hanno inciso significativamente: il portafoglio degli eventi lesivi è cambiato e le nuove funzioni affidate all'Inail, unitamente alle riforme intanto intervenute, hanno modificato la composizione del costo nelle tre componenti: assicurativa, prevenzionale e non assicurativa. L'Inail ha rafforzato il proprio ruolo, migliorato l'efficienza gestionale, potenziato la vigilanza, esteso le tutele assicurative e incrementato gli investimenti in prevenzione, nelle prestazioni, nella ricerca, nel reinserimento socio-lavorativo e nella digitalizzazione. Anche la nuova tariffa dei premi, entrata in vigore dall'anno 2019, ha rafforzato la finalità prevenzionale, introducendo misure per riconoscere alle aziende virtuose riduzioni di premio

o altri bonus assicurativi. L'obiettivo perseguito è volere creare un sistema integrato d'interventi finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e a ridurre gli eventi lesivi. Oltre a questo ci sono stati i cambiamenti nel mondo del lavoro e l'evoluzione delle po-

litiche di prevenzione che hanno contribuito a ridurre del 37% gli infortuni riconosciuti dall'Inail tra il 2009 e il 2023 a fronte del lieve aumento del numero di lavoratori. La riduzione degli infortuni ha avuto un forte impatto sui costi. La componente prevenzionale è passata dal 30% del 2009 al 47% del 2023, superando i 23 miliardi di euro, pari all'1,09% del Pil. Al contrario, il costo conseguente non assicurativo è sceso dal 45% al 27%. Per le malattie professionali si è registrato un aumento dell'85% dei casi riconosciuti spiegabile, secondo l'Inail, soprattutto con gli adeguamenti normativi introdotti dall'anno 2008, che hanno semplificato la procedura di riconoscimento di molte malattie.

Le conclusioni. Infine, la conclusione: la correlazione inversa tra costo della prevenzione e costo complessivo. Significa che all'aumentare delle risorse che sono investite in prevenzione diminuisce il costo complessivo degli eventi lesivi. Infatti, dall'anno 2009 all'anno 2023, a fronte di un aumento della spesa in prevenzione pari a 4,4 miliardi di euro, il costo complessivo è diminuito di 13,9 miliardi, passando da 63,1 a 49,2 miliardi di euro. Il rapporto è uno a tre. L'Inail conclude, quindi, che investire in salute e sicurezza sul lavoro continua a produrre un significativo ritorno in termini di riduzione dei costi sociali degli infortuni e delle malattie professionali.

© Riproduzione riservata

Il bilancio dei costi

Anno 2023	Infortuni	Malattie	Totale	% Pil
Costo assicurativo	8.460 milioni di €	4.044 milioni di €	12.504 milioni di €	0,59%
Costo prevenzionale	18.131 milioni di €	5.150 milioni di €	23.281 milioni di €	1,09%
Costo conseguente non assicurativo	9.447 milioni di €	4.006 milioni di €	13.453 milioni di €	0,63%
Costo complessivo	36.037 milioni di €	13.201 milioni di €	49.238 milioni di €	2,31%

Fonte: Inail, Il costo dei danni da lavoro per l'azienda Italia, 2026

Le varie componenti di costo

Costi diretti (evidenti)	Sono quelli immediatamente riconoscibili e facilmente misurabili. Tra questi: • costi assicurativi, cioè i premi versati dalle aziende per il rischio infortunio; • le spese sanitarie sostenute dal Ssn; • il costo prestazioni economiche e sanitarie erogate per l'evento lesivo.
Costi indiretti (non evidenti)	Sono costi spesso "nascosti", che non emergono immediatamente, ma che possono incidere in misura significativa sul bilancio aziendale. Tra questi: • primi soccorsi e gestione immediata dell'emergenza; • diminuzione di produttività, anche per danni a macchinari o attrezzature; • tempi necessari per la formazione e l'inserimento di un sostituto; • danno d'immagine per l'azienda; • salari e straordinari pagati durante il periodo di assenza del lavoratore; • addestramento del sostituto; • costi amministrativi e legali legati alla gestione dell'infortunio.
Costo assicurativo	S'intende il costo sostenuto dalle aziende per la copertura del rischio, cui sono esposti i lavoratori, legato al verificarsi di un infortunio o malattia professionale
Costo prevenzionale	S'intendono le spese a carico del Ssn e quelle sostenute sia in fase di avvio di attività lavorativa sia in corso di produzione al fine della salute e sicurezza dei lavoratori, ad esempio sistemi di sicurezza, dispositivi protezione individuali, formazione, etc.
Costo conseguente non assicurativo	È costituito da tutte le altre spese generate dal verificarsi dell'evento lesivo, al netto dei costi legati alla copertura assicurativa, già considerati e per ipotesi pari agli oneri erogati dagli istituti assicuratori. Tali costi riguardano quelli che rimangono a carico dell'azienda, ma anche della vittima e sono valutabili principalmente in termini di perdita di produzione e di produttività

Fonte: Inail, Il costo dei danni da lavoro per l'azienda Italia, 2026

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





Consulenti di parte, rimborso delle spese anche senza prove

Processo. Le Sezioni Unite compongono il contrasto interno alla giurisprudenza: basta la nomina del professionista a far presumere l'obbligo del pagamento. La somma deve essere liquidata d'ufficio

Rosa Sciatta

Le somme dovute al consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali indicate dall'articolo 91, comma 1, del Codice di procedura civile e vanno liquidate d'ufficio a prescindere dalla dimostrazione dell'avvenuto esborso. È infatti sufficiente la nomina del professionista a far presumere l'assunzione dell'obbligazione di remunerarlo.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Cassazione con l'ordinanza 24699 del 18 agosto 2026, che ha composto un contrasto interno definito «inconsapevole» e ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il caso

La vicenda nasce dalla domanda risarcitoria di due comproprietari di fondi agricoli, danneggiati da quattro esondazioni di un torrente tra il 2015 e il 2018 e riconducibili all'omessa manutenzione dell'alveo e delle sponde da parte della Regione. Il Tribunale regionale delle acque aveva affermato la responsabilità in base all'articolo 2051 del Codice civile, ma aveva attribuito ai danneggiati un concorso di colpa per la mancata pulizia dei fossi di scolo e respinto la richiesta di rifusione delle consulenze di parte, non essendo stato provato il pagamento del professionista incaricato. Decisione poi confermata dal Tribunale superiore.

Di qui il ricorso in Cassazione, che ha accolto, tra l'altro, il motivo relativo al pagamento delle spese del consulente di parte.

La decisione

Secondo un primo orientamento (affermato dalla Cassazione con le pro-

nunce 21402/2022, 2605/2006 e 6283/1985), il soccombente non poteva essere condannato alla rifusione delle spese del consulente in mancanza della prova dell'esborso sopportato dall'altra parte.

Le Sezioni Unite non hanno condiviso questa posizione e hanno aderito all'opposto orientamento (Cassazione 625/1972; 1752/1972; 3946/1975; 4707/1977; 4475/1977; 4123/1978; 3716/1980; 3897/1985; 6056/1990; 12759/1993, 4357/2003; 4600/2026), rilevando che quell'in-

dirizzo nasceva dall'equiparazione, mai motivata, tra compenso del consulente e «spese vive» della vecchia tariffa professionale, ovvero da fattispecie del tutto peculiari.

Il ragionamento è lineare: se le spese di consulenza sono spese processuali, devono essere trattate come queste e vanno quindi liquidate d'ufficio, anche in assenza di domanda e di nota spese. Diventa perciò irrilevante che il vincitore non abbia documentato l'importo o che non ne abbia neppure chiesto il rimborso. Ciò che serve è l'assunzione dell'obbligazione, implicita nel conferimento dell'incarico e nella produzione della relazione tecnica di parte agli atti del giudizio, poiché il mandato si presume oneroso secondo l'articolo 1709 del Codice civile e nel contratto d'opera professionale la determinazione del compenso non è elemento essenziale, potendo essere stabilita dal giudice.

Il parallelo, esplicito, è con l'onorario del difensore: a nessuno si chiede di provare di avere già pagato l'avvocato per ottenere il rimborso.

Il regime è in parte diverso per la perizia stragiudiziale, che non è spesa processuale ma danno emergente e come tale esige domanda ed effettiva prova. Anche qui, però, la Corte

esclude un inesistente principio del «solve et repete»: il danno civile può consistere sia in una perdita pecuniaria, sia nell'insorgenza di un debito, sicché chi allega di avere nomi-

nato un consulente senza averlo ancora remunerato non deve provare un pagamento non effettuato. L'eventuale estinzione del credito del professionista è fatto impeditivo, da allegare e provare da chi lo invoca.

Che cosa cambia

Per le parti processuali, il rimborso del consulente non è più subordinato ad anticipazione e documentazione della spesa prima della decisione: fattura quietanzata e nota spese cessano di essere condizione di recuperabilità.

Così, se la spesa è documentata, spetta il rimborso dell'importo, salvo il vaglio di superfluità o eccessività dell'articolo 92 del Codice di procedura civile; se non lo è, il giudice liquida d'ufficio applicando le tariffe professionali o, in via analogica, il decreto ministeriale sui compensi dei consulenti d'ufficio.

Per la parte soccombente si amplia l'esposizione: l'unica difesa è dimostrare la gratuità della prestazione o l'estinzione del debito. Per i consulenti di parte, il conferimento e l'espletamento dell'incarico fa presumere l'onerosità del rapporto e il credito acquista una collocazione stabile nel governo delle spese, con effetti pratici sulla disponibilità delle parti a farsi assistere anche quando non possono anticipare il compenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Non occorre anticipare il compenso e documentarlo per la restituzione da chi perde in giudizio



Per i danni causati dall'AI accesso facilitato alle prove

Responsabilità civile

**Entra in vigore mercoledì
il decreto legislativo
che attua la legge 132/2025**

**Possibile chiedere al giudice
l'esibizione degli elementi
con cui funziona il sistema**

**Maurizio Hazan
Sara Cali**

Il quadro normativo sull'intelligenza artificiale compie un nuovo passo con il decreto legislativo 160/2026, in vigore da mercoledì 30 settembre, che – in attuazione della delega contenuta nella legge 132/2025 – introduce, tra l'altro, una specifica disciplina di favore per il danneggiato dall'utilizzo di sistemi di Ai; disciplina essenzialmente probatoria (accesso alle prove e presunzione del nesso causale) cui si affianca, sul piano assicurativo, l'azione diretta contro l'assicuratore.

Il decreto quindi non traccia le coordinate di una nuova responsabilità civile "da intelligenza artificiale", né stabilisce chi debba rispondere tra provider, deployer e altri soggetti della filiera. Le nuove regole si applicano tanto alle azioni di risarcimento del danno contrattuale quanto a quelle di natura extracontrattuale, ma il criterio di imputazione della responsabilità – colpa, colpa presunta o responsabilità oggettiva – in as-

senza di una specifica regola sostanziale, deve continuare a essere individuato nei principi del Codice civile, coordinandolo con le discipline speciali, a partire da quella sul prodotto difettoso (direttiva Ue 2024/2853) e dalla tutela dei dati personali (articolo 82 Gdpr), fatte salve dal decreto.

L'intervento si concentra invece su una delle più discusse criticità dell'Ai: l'opacità dei suoi processi decisionali, che rende spesso difficile ricostruire, a fronte di un risultato errato o dannoso, dove e perché il sistema abbia fallito. È proprio a questa asimmetria conoscitiva che il legislatore cerca di porre rimedio sul piano probatorio, agevolando la prova del nesso causale là dove l'opacità del sistema ne renderebbe altrimenti particolarmente difficile la dimostrazione.

L'articolo 17 del decreto legislativo 160/2026 consente al giudice – su istanza del danneggiato che abbia fornito elementi idonei a rendere verosimile la domanda – di ordinare l'esibizione degli «elementi pertinenti al funzionamento del sistema», come "log", documentazione sulla gestione dei rischi, informazioni relative alla supervisione umana e, più in generale, al rispetto dei requisiti dell'Ai Act. Ciò dovrebbe consentire di far emergere in giudizio la conformità o meno dei processi adottati dai soggetti chiamati a rispondere del danno.



**Viene introdotta
una presunzione
del nesso causale
tra la violazione
e il pregiudizio**

Proprio su questa disclosure si innesta una delle novità più incisive. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell'Ai Act, l'articolo 18 introduce una presunzione (iuris tantum e quindi salvo prova contraria) di nesso causale tra la violazione e il danno. La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione consente al giudice di desumere argomenti di prova in base all'articolo 116 del Codice di procedura civile. Resta da chiarire l'estensione della presunzione, che dovrebbe operare solo se l'obbligo violato attiene al rischio concretamente realizzatosi, coerentemente con i limiti all'esibizione previsti dall'articolo 17, che la limita a quanto pertinente e proporzionato.

Il principio di vicinanza della prova che anima questa disciplina dà al danneggiato la possibilità (altrimenti difficoltosa) di ricostruire gli eventuali vizi di conformità del sistema. Ma l'eventuale giudizio di conformità non vale a escludere la responsabilità del convenuto: secondo l'articolo 19, la conformità del sistema agli obblighi dell'Ai Act, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità. Il sistema è dunque asimmetrico: la violazione può agevolare il danneggiato sul terreno della causalità; la conformità, invece, pur escludendo presunzioni di legge, non conferisce una patente di esenzione da responsabilità. Ciò non significa che il regime di responsabilità sia oggettivo, ma piuttosto che il rispetto dei protocolli potrebbe, nelle urgenze delle singole casistiche, non essere sufficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'USO NON TRACCIATO E NON DISCIPLINATO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL PUBBLICO SERVONO REGOLE PER L'AI «NASCOSTA»

di Anna Corrado

Dall'indagine presentata a ForumPA lo scorso giugno emergono dati interessanti in tema di utilizzo dell'AI da parte dei pubblici dipendenti: il 66% degli intervistati utilizza frequentemente applicazioni di intelligenza artificiale nelle proprie attività lavorative, mentre solo l'11% non l'ha mai utilizzata. Gli ambiti di utilizzo sono i più disparati: sintesi e redazione di testi, ricerca di informazioni e di norme; supporto linguistico, analisi dati, attività di *brainstorming* e di automazione. Quanto all'approccio delle organizzazioni pubbliche cui appartengono i dipendenti (di cui il 29% sono enti locali), il 59% ha lasciato alla libera iniziativa individuale l'utilizzo di strumenti di AI e solo il 41% sta mettendo in campo azioni di promozione, orientamento e supporto relative all'adozione dell'AI. Infine, il 53% degli enti coinvolti ha organizzato una formazione specifica sull'uso dell'AI, il 34% ha attivato sperimentazioni per testare l'AI in specifiche attività o procedimenti e solo il 31% ha attivato policy interne diffondendo linee guida sul corretto uso dell'IA nel contesto lavorativo.

I dati dell'indagine, per alcuni aspetti preoccupanti, rimandano al noto fenomeno della «Shadow AI» e cioè all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo pubblico (ma il fenomeno interessa anche il privato) non tracciato e non disciplinato, che può mettere a rischio la riservatezza delle attività amministrative e la tutela dei dati delle persone.

L'intelligenza artificiale è dunque entrata nella quotidianità anche della Pubblica Amministrazione. Ma accade talvolta che queste

tecnologie vengano adottate senza autorizzazione, senza una valutazione dei rischi e, soprattutto, senza che l'amministrazione ne sia consapevole. In questo senso, la Shadow AI rappresenta una delle principali sfide emergenti per la governance digitale del settore pubblico. Una sfida che non può essere affrontata con un semplice divieto o con l'installazione di nuovi strumenti di cybersecurity. Serve invece una strategia che combini regole, controlli tecnici, formazione e strumenti ufficiali.

Innanzitutto, non tutti gli impieghi dell'intelligenza artificiale presentano lo stesso livello di rischio e non sarebbe corretto considerare qualsiasi utilizzo dell'AI come pericoloso: utilizzare un chatbot per migliorare la forma di un testo pubblico è cosa diversa dal caricare documenti contenenti dati sanitari o informazioni giudiziarie. Sarebbe, quindi, importante una classificazione dei casi d'uso all'interno della singola amministrazione che consenta di distinguere gli utilizzi a basso, medio e alto rischio, applicando controlli proporzionati. Accanto alla classificazione dei rischi sarebbe importante adottare una policy chiara e comprensibile che indichi quali strumenti possono essere utilizzati,

quali dati non devono essere inseriti e quando è necessaria la verifica umana dei contenuti generati dall'AI. Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre un elenco di strumenti autorizzati e preventivamente valutati sotto il profilo della sicurezza, della protezione dei dati e delle condizioni di utilizzo, come di recente fanno le raccomandazioni sull'uso dell'AI nell'amministrazione della giustizia approvate lo scorso luglio dal Consiglio Superiore della Magistratura. Laddove è possibile, da parte di amministrazioni «esperte», potrebbe essere messo a disposizione un ambiente di AI istituzionale, con strumenti ufficiali, autenticazione, registrazione degli accessi e regole chiare sul trattamento dei dati.

Ma la tecnologia, da sola, non può essere sufficiente: centrale rimane la formazione. Una formazione che non dovrebbe limitarsi a insegnare come utilizzare un chatbot o scrivere prompt efficaci, essendo necessario che i dipendenti pubblici comprendano i rischi delle nuove tecnologie, quali dati possono essere condivisi, le cosiddette «allucinazioni» dei modelli linguistici, atteso che la responsabilità delle decisioni amministrative rimane sempre in capo alla persona, e non passa all'algoritmo. Infine, si potrebbe porre il tema dell'aggiornamento del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti: nel 2023 sono stati introdotti l'art. 11-bis sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'art. 11-ter sull'uso dei mezzi di informazione e dei social media. Sarebbe importante proseguire su questa strada con un articolo sull'utilizzo «consapevole» dell'AI. La shadow AI va governata, per portare alla luce questo rischio «invisibile» e trasformarla in una innovazione trasparente e responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pericoli

Accade che queste tecnologie vengano adottate senza autorizzazione, senza una valutazione dei rischi e senza che l'amministrazione ne sia consapevole

